PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5342 di Venerdì 03 marzo 2023

Regolamenti REACH e CLP: attività di controllo delle miscele pericolose

Un intervento sull'applicazione del Regolamento CLP e sull'etichettatura delle miscele pericolose si sofferma sull'attività di controllo. Focus sul progetto europeo REF-6 e sull'avvio del coinvolgimento delle dogane.

Brescia, 3 Mar ? Molti nostri articoli hanno affrontato, in materia di **sostanze e miscele pericolose** e in relazione ai Regolamenti europei vigenti, l'importanza che i pericoli individuati da fabbricanti, da importatori o anche dagli utilizzatori a valle e distributori siano comunicati. E la **comunicazione del pericolo** avviene specialmente attraverso le schede di dati di sicurezza (SDS), che sono destinate agli utilizzatori industriali e professionali, e attraverso l'**etichetta** destinata al consumatore (Regolamento CLP - Regolamento (CE) n. 1272/2008).

Inoltre è necessario che le informazioni apposte sull'**etichetta di pericolo** siano "**coerenti** con quelle presenti nella Sezione 2 della SDS (Identificazione dei pericoli) concernenti la stessa sostanza o miscela". E, in definitiva, la comunicazione del pericolo "è una **strada biunivoca che coinvolge gli attori della catena di approvvigionamento** a seconda dei loro obblighi in ottemperanza al Regolamento CLP, le autorità competenti, gli utilizzatori finali e i distributori: **lavorare sinergicamente** può evitare lacune informative ed errori nell'applicazione dei criteri CLP".

A ricordarlo è un intervento presente nel documento " CLP-REACH 2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie" che raccoglie gli atti - pubblicati dall' Azienda USL di Modena e curati da C. Govoni, G. Gargaro e R. Ricci - dell'omonimo convegno che si è tenuto online il 2 dicembre 2020 durante la manifestazione Ambiente Lavoro 2020.

Nell'intervento "**L'applicazione del Regolamento CLP e l'etichettatura delle miscele pericolose**" - a cura di M. Alessandrelli (Istituto Superiore di Sanità), M.L. Polci (ISS, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ministero della Salute), L. Scimonelli (ISS, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ministero della Salute) ? non solo si introduce il tema dell'etichettatura delle miscele pericolose, con particolare riferimento al Regolamento CLP, ma ci si sofferma, riguardo alle possibili sinergie indicate sopra, anche sull'**attività di controllo** delle miscele pericolose.

L'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- Indicazioni e progetti relativi alle attività di controllo REACH
- Attività di controllo: i risultati del progetto europeo REF-6
- Attività di controllo: il coinvolgimento delle dogane

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0283] ?#>

Indicazioni e progetti relativi alle attività di controllo REACH

L'intervento segnala che dal 2009 in Italia, a seguito dell'**Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009**, "si è realizzata l'**attività di controllo REACH** sul territorio presso le imprese produttrici, utilizzatrici e distributrici di sostanze e miscele". E che "annualmente sono concordati e attuati piani di controllo nazionali, e conseguentemente regionali, in materia REACH e CLP".

L'intervento, che presenta il trend dei controlli 2011-2019 sul territorio nazionale, indica che le **attività di controllo italiane** "sono eseguite sulla base di metodologie operative sviluppate dal **Forum dell'ECHA per lo scambio di informazioni sull'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP** (di seguito Forum dell'ECHA), al fine di armonizzare sul territorio europeo le verifiche di specifiche disposizioni dei citati Regolamenti". E se il Forum dell'ECHA annualmente elabora e propone tali metodologie operative di controllo, nel 2017 il Forum "ha adottato il **progetto REF-6**, con il principale scopo di controllare la classificazione e l'etichettatura delle miscele immesse sul mercato europeo". E la metodologia operativa comprendeva, "oltre al controllo degli obblighi generali di classificazione ed etichettatura delle miscele in accordo con il Regolamento CLP, anche la **verifica della conformità delle imprese** nell'applicazione di taluni aspetti specifici dello stesso Regolamento CLP, tra cui le esenzioni dai requisiti di classificazione, etichettatura e imballaggio, la classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze, le regole specifiche applicabili alle capsule monodose di detersivi liquidi per bucato (LLDC, liquid laundry detergent capsules), nonché alcuni aspetti del Regolamento (UE) N.528/2012 concernente i prodotti biocidi. A queste verifiche si affiancava un controllo routinario dell'applicazione degli obblighi di cui al Regolamento REACH in materia di Schede di Dati di Sicurezza".

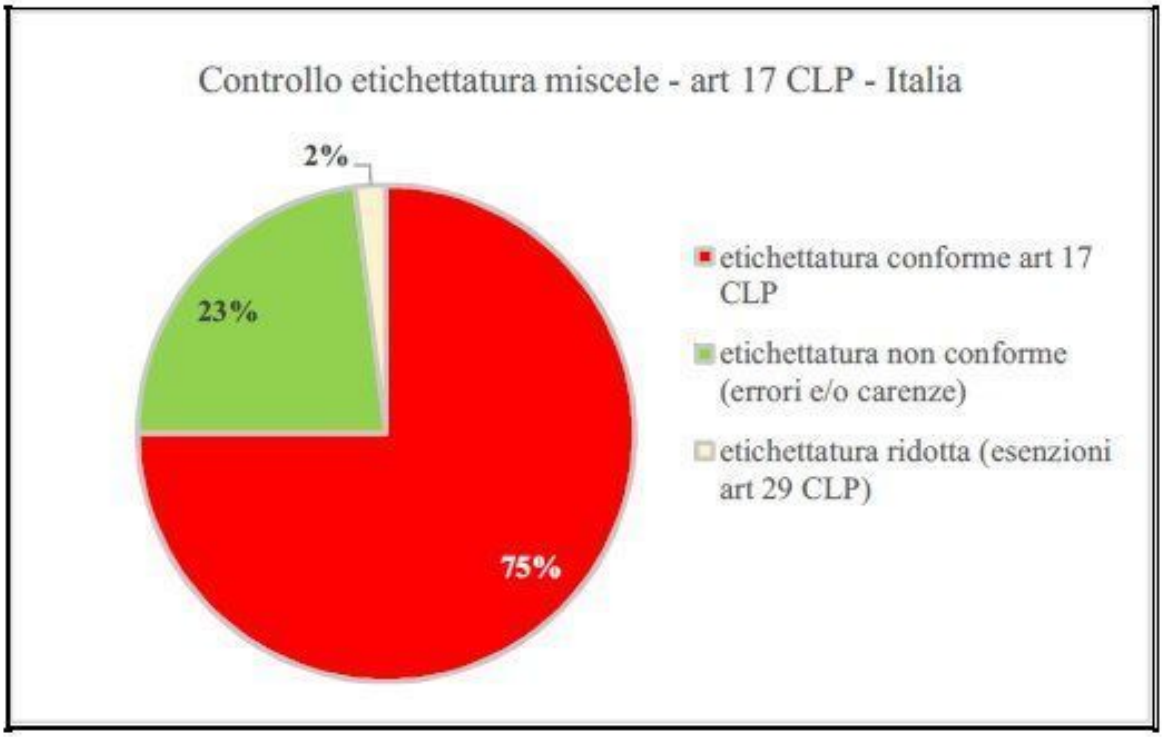
Attività di controllo: i risultati del progetto europeo REF-6

Riguardo ai risultati del progetto europeo REF-6 si segnala che "dall'analisi dei dati sui controlli riportati da 28 Paesi partecipanti al progetto si evidenzia che il **17% delle miscele controllate presentava una classificazione non corretta che spesso implicava anche un'etichettatura non conforme**". E il dato italiano "mostra una non conformità per il 10,5% delle miscele controllate".

Si indica poi che in media a livello europeo **il 33% delle schede di dati di sicurezza controllate mostrava carenze** e il progetto "ha anche esaminato più approfonditamente la coerenza tra le informazioni sull'etichetta del prodotto e la Sezione 2.2 della SDS di 3139 delle miscele controllate. Si osserva che nell'81% dei casi le informazioni erano coerenti, nel 17% dei casi non c'era corrispondenza, e nel 2% dei casi le informazioni sull'etichetta e la Sezione 2.2 nella SDS non corrispondevano a causa delle esenzioni dai requisiti di etichettatura e imballaggio di cui all'articolo 29 del CLP". E un altro elemento della metodologia REF-6 è stato "la verifica della conformità all'articolo 17 del CLP, ossia dell'**etichetta di pericolo delle miscele**" e "nel 63% dei casi gli elementi dell'etichettatura delle miscele controllate erano conformi all'articolo 17 del CLP". Mentre "**nel 33,5% dei casi si sono rilevate carenze di informazioni o errori**" e nel 4% delle etichette controllate "mancavano elementi di etichettatura a causa dell'applicazione di esenzioni dai requisiti di etichettatura e imballaggio di cui all'articolo 29 del CLP".

Dall'intervento riprendiamo un'immagine relativa ai dati italiani:

Figura 3b: Osservazioni sull'etichettatura delle miscele controllate – Dati Italiani



E nel dettaglio delle non-conformità osservate nelle etichette di pericolo, "le informazioni mancanti sono prevalentemente correlate a indicazioni di pericolo (22%), consigli di prudenza (15%), pittogrammi di pericolo (14%), avvertenze (12%) e identificatore del prodotto (11%)".

Inoltre "**per il 45% delle imprese controllate è stata riscontrata almeno una non-conformità e il 44% delle miscele controllate è risultato non conforme**".

L'intervento riporta altri dettagli sulle non conformità (detergenti liquidi per bucato, biocidi, ...) e si indica che a seguito delle non-conformità osservate nell'ambito del progetto REF-6, "le Autorità di controllo degli Stati Membri EU hanno imposto varie misure, a seconda del proprio **sistema sanzionatorio** nazionale. In totale, sono state segnalate 945 misure imposte a causa di non-conformità agli obblighi di classificazione ed etichettatura delle miscele di cui al CLP e agli obblighi relativi alle SDS di cui al REACH".

Il documento si sofferma poi sulle **principali raccomandazioni derivanti dal progetto REF-6**.

Riprendiamo alcune delle osservazioni contenute nell'intervento:

- "i produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle di sostanze e miscele dovrebbero impegnarsi maggiormente per ricavare correttamente la classificazione di pericolo dei loro prodotti e comunicarla a valle della catena di approvvigionamento attraverso etichette e SDS con essa coerenti";
- "gli attori della catena di approvvigionamento devono cooperare più attivamente per migliorare la comunicazione e la cooperazione tra loro. Ciò garantirà che le informazioni raggiungano i distributori e gli utilizzatori a valle e, allo stesso

tempo, il feedback fornito da questi ultimi migliorerà la qualità delle informazioni";
- "esistono ancora imprese con una scarsa conoscenza interna di REACH e CLP" e i datori di lavoro "devono garantire che il loro personale riceva la formazione necessaria";
- "al fine di migliorare la qualità delle SDS e delle informazioni nella catena di approvvigionamento si raccomanda di investire su campagne di informazione e formazione per migliorare la conoscenza dei vari settori produttivi sull'argomento".

Attività di controllo: il coinvolgimento delle dogane

Infine l'intervento si sofferma anche sull'avvio del **coinvolgimento delle dogane in materia di Regolamento CLP**.

Infatti, al fine di garantire una maggior attenzione alla **fase di importazione** dei prodotti chimici e quindi agli obblighi che gli importatori hanno al pari dei produttori europei, "la Commissione europea, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e gli Stati Membri hanno avviato dal 2017 un'**attività di raccordo per facilitare e ottimizzare il coinvolgimento delle dogane**".

Si indica, in particolare, che **il progetto 2019 di cooperazione fra dogane e autorità territoriali REACH/CLP** ha "permesso di mettere in luce alcuni elementi chiave tra cui:

1. i prodotti chimici (sostanze, miscele e articoli) devono essere controllati costantemente anche alla frontiera perché il rispetto dei Regolamenti REACH e CLP garantisce la sicurezza d'uso per i consumatori e gli utilizzatori professionali e rassicura gli operatori economici italiani e europei che impegnano risorse per il rispetto dei regolamenti citati;
2. gli operatori economici che presentano richiesta di importazione devono porre maggiore attenzione alle disposizioni REACH e CLP anche in considerazione delle implicazioni penali che l'inadempienza ai citati regolamenti può avere;
3. la cooperazione fra i diversi attori istituzionali è possibile a fronte di un chiaro progetto operativo che, per le diverse e complesse disposizioni che devono essere controllate, declina le azioni di ciascun attore coinvolto;
4. la necessaria cooperazione per le tematiche complesse afferenti ai Regolamenti REACH e CLP che deve ottimizzarsi a livello di frontiera e territorio è il riflesso della necessaria sinergia tra le due amministrazioni centrali coinvolte: Ministero della Salute e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli".

Rimandiamo alla lettura integrale dell'intervento, presente negli atti del convegno, che riporta, in conclusione, anche i margini di miglioramento del progetto 2019 di cooperazione fra Dogane e Autorità territoriali REACH/CLP.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, " CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie", pubblicazione, a cura di C.Govoni, G.Gargaro, R.Ricci, che raccoglie gli atti del convegno "CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie" che si è tenuto durante Ambiente Lavoro 2020 (formato PDF, 19.41 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a " Clp ? Reach e i sanificanti dei luoghi di vita e di lavoro - 2020".

Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it